

N. 5925/19 R.G.N.R.
N. 4893/19 R.G. G.I.P.

N. 149/2020 Reg. Sent.

Data del deposito
Data irrevocabilità
N° Gratuito Patrocinio
N° Reg. Exec.
N° Camp. Pen.
Redatta scheda II



**TRIBUNALE DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice dott. Tiziana Leanza

all'esito della camera di consiglio del 28 maggio 2020 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

ristretto

presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli per questa causa
assistito e difeso di fiducia dall'avv.

Detenuto - presente

attualmente ristretto presso la

casa circondariale di Palermo Pagliarelli per questa causa
assistito e difeso d'ufficio dall'avv.

Detenuto - presente

attualmente ristretto presso la

casa circondariale di Palermo Pagliarelli per questa causa
assistito e difeso di fiducia dall'avv.

Detenuto - presente

IMPUTATI

A). per il delitto di cui agli artt. 416, commi 2, 5 e 6 del c.p.,

per avere partecipato, insieme a numerosi altri soggetti da identificare di diversa nazionalità, ad una associazione per delinquere, capeggiata da tale _____ e dedita alla gestione di un illegale centro di prigionia, collocato in una ex base militare della città libica di Zawyia, ove centinaia di migranti, che tentavano di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane, venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni e atrocità al fine di ottenere dai loro congiunti il versamento, in favore degli stessi associati, di somme denaro quale prezzo della liberazione e/o della loro partenza verso lo Stato italiano, ovvero, in assenza del pagamento, venivano alienati ad altri trafficanti di uomini per il loro sfruttamento sessuale e/o lavorativo o talora uccisi; associazione dunque finalizzata alla commissione di una pluralità di gravi delitti, quali tratta di persone (art. 601 del c.p.), violenza sessuale (artt. 609-bis del c.p.), tortura (art. 613-bis del c.p.), omicidio (art. 575 del c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del c.p.), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998).

In particolare, per avere,

_____ agito all'interno del suddetto sodalizio criminoso con il compito di imprigionare i migranti, di torturarli e di occuparsi dei riscatti che venivano richiesti ai familiari dei detenuti ai fini della loro liberazione, fornendo agli stessi il cellulare con cui potevano contattare i propri familiari;

_____ svolto all'interno del predetto gruppo criminale il ruolo di carceriere, torturatore e di colui che si occupava di cucinare i pasti per i migranti detenuti;

_____ partecipato all'associazione criminosa in qualità di carceriere e guardiano della prigione di Zawyia, nonché nelle vesti di torturatore con cui picchiava brutalmente i migranti anche servendosi di un fucile e nell'ulteriore veste di colui che distribuiva i pasti ai migranti detenuti.

Fatti commessi in Libia (Zawyia) ed in Italia (Lampedusa), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

B). per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 613-bis del c.p.,

per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione appartenenti all'associazione di cui al capo A), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, cagionato ad una pluralità di migranti, tra i quali

tutti privati della loro libertà personale poiché illegalmente ristretti in una ex base militare della città libica di Zawya, -attraverso reiterate e costanti violenze fisiche (consistenti in sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche), ripetute minacce gravi (poste in essere con l'uso delle armi o picchiando brutalmente altri migranti quale gesto dimostrativo), accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l'acqua potabile, e di cure mediche per le malattie lì contratte o le gravi lesioni riportate in stato di prigionia- acute sofferenze fisiche e traumi psichici e un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Fatti commessi in Libia (Zawya), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

C). per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 630 del c.p.,

per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, sequestrato, per rilevanti periodi di tempo (spesso per diversi mesi), centinaia di migranti di differenti etnie, tra i quali

che si trovavano in Libia al fine di raggiungere le coste italiane, richiudendoli, contro la loro volontà, in una ex base militare sita nella città libica di Zawya, dove venivano sia costantemente sorvegliati anche con l'uso di armi, sia sottoposti a sistematiche violenze, anche attraverso le condotte di cui al capo che precede, al fine di conseguire, per sé e per gli altri appartenenti all'associazione di cui al capo A), un ingiusto profitto consistente nelle somme di denaro che i familiari

dei prigionieri dovevano versare e, spesso, effettivamente versavano, come prezzo della liberazione dei loro congiunti ristretti.

Fatti commessi in Libia (Zawyia), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il presente procedimento prendeva origine dalle indagini inizialmente condotte dalla Procura della Repubblica di Agrigento (cfr. proc. pen. n. 3265/2019 mod. 21 poi trasmesso per competenza funzionale alla Procura della Repubblica di Palermo- Direzione Distrettuale Antimafia essendo emersi delitti rientranti nella disposizione di cui all'art. 51 comma 3-*bis* del c.p.p.) in relazione allo sbarco a Lampedusa nei giorni 5 e 7 luglio 2019 di cinquantanove persone soccorse mediante l'attivazione delle procedure previste dal protocollo marittimo SAR, dall'imbarcazione a vela "Alex & CO.", operante per l'O.N.G. "Mediterranea Saving Humans".

Ultimate le operazioni di accoglienza e i controlli di Polizia, veniva avviata l'attività investigativa volta all'individuazione di eventuali scafisti, responsabili della tratta in mare di migranti clandestini, mediante l'escussione, condotta in via prudenziale con le garanzie dell'art. 210 c.p.p. (quali possibili indagati per il reato di cui all'art. 10-*bis* del D.Lvo. n. 286/98), dei "superstiti del mare" che erano riusciti a raggiungere le coste italiane.

Dalle convergenti dichiarazioni rese da alcuni di essi dei quali emergevano, tuttavia, circostanze di ulteriore rilievo penale riguardanti un'altra tipologia, ben più allarmante, di tratta di esseri umani posta in essere danni dei disperati che tentavano la traversata da un'organizzazione criminale operante nella fase temporale precedente all'agognato imbarco verso il continente europeo.

Diversi migranti riferivano, infatti, di drammatici periodi di detenzione illegale trascorsi in una ex base militare allocata nella città libica di Zawyia, dove ciascuno di essi era stato imprigionato a conclusione dell'estenuante viaggio affrontato dal paese di origine fino alle coste della Libia nella speranza di scampare dalla condizione di miseria e di guerra in cui versava trovando riscatto in Europa



In sostanza, ognuno di loro, giunto in tale centro dopo diverse, e nella maggior parte dei casi tremende, traversie, veniva condotto in tale prigione capace di contenere le centinaia di persone che venivano catturate (o, ne più spesso, vendute da bande criminali o dalla stessa polizia libica corrotta) nel corso del cammino intrapreso per raggiungere le coste italiane.

La struttura, ampia e articolata, veniva gestita da gruppo criminale capeggiato da un individuo senza scrupoli da tutti loro indicato con il nome di

Una volta rinchiusi, venivano privati della libertà personale e tenuti in condizioni disumane, privi dei beni di prima necessità e delle cure mediche essenziali, sicchè molti morivano di stenti o malattie lì contratte.

Erano, inoltre, sottoposti a sevizie, fino a giungere alla perpetrazione di veri e propri atti di tortura, talvolta culminati in omicidi, e ciò al fine di raggiungere lo scopo ultimo dell'associazione, ovvero quello di lucrare sulla condizione di disperazione in cui i prigionieri versavano, costringendo i loro familiari a pagare consistenti somme di denaro quali prezzo per la loro liberazione.

A tale fine l'organizzazione era dotata di un apposito "telefono di servizio", tramite il quale i reclusi potevano contattare i loro congiunti, ovviamente alla presenza dei carcerieri, così da indurli a corrispondere il riscatto necessario a porre fine alla detenzione e alle conseguenti torture, spesso documentate tramite l'invio di fotografie.

Quanti non riuscivano ad assecondare i desiderata dell'associazione, finivano per essere trucidati o, in alternativa, se abili a lavorare, venivano venduti ad altri trafficanti di esseri umani.

Chi pagava veniva, invece, rimesso in libertà, ma con il concreto rischio di essere nuovamente catturato dalla medesima associazione e di versare altro denaro ai carcerieri di Zawya.

§2.1 Uno dei primi migranti a riferire le circostanze oggetto di imputazione era

L'uomo, originario del Camerun, raccontava di un primo, drammatico, periodo di prigionia trascorso nella città di Saba, ove era stato condotto dopo essere stato venduto, insieme ad altri migranti, da un nigeriano, tale _____ che era a capo di un'organizzazione omologa a quella oggetto del presente procedimento, che



aveva pagato per raggiungere in sicurezza la Libia (*“Io sono un cittadino del Camerun. A causa di problemi con la mia famiglia, ho deciso di lasciare il mio paese il 7.3.2018. Ho raggiunto la Nigeria ma ho avuto modo di constatare le difficili situazioni della vita, ragion per la quale ho deciso di trasferirmi in Niger. Da lì mi sono trasferito in Algeria, dove sono arrivato ad Aprile del 2018. Da questo ultimo Stato mi sono trasferito nuovamente in Niger e poi in Libia, dove sono arrivato il 10.05.2018. In Niger, per poter raggiungere la Libia, io con altri migranti ci siamo rivolti ad un organizzatore, al quale abbiamo pagato, ognuno di noi, la somma equivalente di 32 euro, per poter raggiungere la Libia. L'organizzatore al quale abbiamo pagato la somma di denaro è un cittadino del Niger, tale _____, soprannominato*

il quale può avere circa 50 anni, è alto, molto magro, ed aveva i baffi. Lo stesso, per il nostro trasporto, si è avvalso di propri collaboratori che hanno utilizzato un autoveicolo, molto simile ad una motoape. All'atto del nostro arrivo a Saba (Libia), tutti i migranti, eravamo 5 uomini e 4 donne, venivamo condotti all'interno di un ampio capannone e poi chiusi a chiave. Sostanzialmente siamo stati venduti”).

Descriveva, quindi, le condizioni di vita disumane e le torture subite da lui e dagli altri prigionieri al fine di estorcere ai familiari il denaro del riscatto, già durante quel drammatico periodo di prigionia, (*“All'atto del nostro arrivo, all'interno di quel capannone vi erano tanti altri migranti, circa 20-30 persone, uomini e donne ... Tutte le donne che erano con noi, una volta alloggiati all'interno di quel capannone sono state sistematicamente e ripetutamente violentate dai 2 libici e 3 nigeriani che gestivano la struttura. Preciso che da quella struttura non si poteva uscire. Eravamo chiusi a chiave. I due libici e un nigeriano erano armati di fucili mitragliatori, mentre gli altri due nigeriani avevano due bastoni. Le condizioni di vita, all'interno di quella struttura, erano inaudite. Ci davano da bere acqua del mare e, ogni tanto, pane duro. Noi uomini, durante la nostra permanenza all'interno di quella struttura venivamo picchiati al fine di sensibilizzare i nostri parenti a pagare loro delle somme di denaro in cambio della nostra liberazione. Di fatto avveniva che, i predetti organizzatori ci mettevano a disposizione un telefono col quale dovevamo contattare i nostri familiari per dettare loro le modalità con cui dovevano pagare le somme di denaro pretese dai nostri sequestratori. Ho avuto modo di apprendere che la somma richiesta dagli*



organizzatori in cambio della liberazioni di ogni di noi, si aggirava a circa 10000 dinari libici. Io, malgrado incitato a contattare i miei familiari, mi sono sempre rifiutato, Proprio per questo motivo sono stato oggetto di bastonate da parte loro. Preciso che, in occasione di un mio rifiuto, un nigeriano, con il calcio della pistola, dopo che mi ha immobilizzato il pollice della mia mano destra su un tavolo, mi ha colpito violentemente al dito, fratturandolo. Durante la mia permanenza all'interno di quella struttura ho avuto modo di vedere che gli organizzatori hanno ucciso a colpi di pistola due migranti che avevano tentato di scappare. Non so indicare chi degli organizzatori ha fatto fuoco”), e raccontava di essere sopravvissuto solo perché era riuscito a fuggire approfittando della distrazione dei carcerieri (“Io, contrariamente a tanti altri migranti, malgrado stimolato, non ho pagato alcuna somma di denaro. Sono riuscito a sottrarmi alla prigionia poiché sono riuscito a scappare, approfittando del fatto, che, un venerdì, non eravamo vigilati, poiché i nostri sequestratori si sono recati a pregare. Approfittando di tale situazione, io ed altri 10 migranti siamo scappati. Era la fine di maggio del 2018. Non so indicare i nomi dei due libici e dei tre nigeriani”).

Proseguendo nella narrazione, riferiva della successiva reclusione nella ex base militare di Zawya ove era stato condotto con l'inganno da un taxista che si era offerto di aiutarlo e che, invece, lo aveva venduto insieme ai suoi compagni di viaggio a un'associazione criminale ivi operante (“A Saba, una volta fuori dalla prigione, abbiamo incontrato un senegalese “il vecchio”, del quale non so il nome, il quale, messo al corrente che volevamo raggiungere l'Europa, ci ha consigliato di lasciare Saba e di recarci subito a Zawya. In effetti, con mezzi di fortuna, io e gli altri migranti, siamo giunti a Zawya, era il 5.6.2018. Dovendoci recare in via Elmoktar, poiché ci avevano detto che lì si poteva trovare lavoro, abbiamo chiesto ad un tassista di accompagnarci. Purtroppo, il tassista, approfittando della nostra buona fede, ci portava in un'altra destinazione, ovvero in una base militare”).

Descriveva, quindi, con dovizia di particolari la struttura detentiva dove i prigionieri, circa cinquecento, erano suddivisi per sesso, età e provenienza e specificava che all'interno dell'area, che era collegata con una base militare in attività, era presente un container dell'OIM in cui stazionavano un militare libico con il suo aiutante sudanese (“L'area era recintata con degli alti muri. Accedevamo tramite un



grande portone blu. All'interno, l'area si presentava divisa per settori: a destra vi era la direzione e a sx vi erano gli alloggi delle guardie. Entrando a sx vi era l'area delle donne, poi quella degli africani dell'est (eritrea e Etiopia), e poi quella dei sub-sahariani. A destra vi era un campo di calcio dove vi erano tanti bambini, poi un container dei medici ed infine un container dell'OIM. In quest'ultimo container vi era un libico, tale che aveva un barba lunga e vestita in abiti militari, in quanto sulle spalline aveva una stella e tra barre. Egli aveva un aiutante, verosimilmente sudanese, che indossava la casacca dell'OIM e che parlava inglese e arabo. Tale area era collegata, tramite un portone, a un'altra base militare operativa, in quanto lì vi erano i militari ed anche i carri armati. Tale base era in prossimità del mare e di una raffineria. All'interno potevamo essere circa 500 persone, uomini, donne e circa 15 bambini").

Forniva, altresì, una accurata descrizione dei carcerieri, che puntualizzava non vestire abiti militari, indicandoli nell'egiziano che era a capo del campo ("Senza dubbio, il capo egiziano il quale alleva un gregge proprio accanto alla caserma militare, è il più terribile ... di circa 27 anni, magro e alto circa 1,70; ha una cicatrice sul volto, sul collo e sul braccio, non vestiva in abiti militari"), nel suo aiutante il sudanese collaboratore fidato di poteva avere circa oltre 50 anni, altro circa 170, magro, non era di carnagione troppo scura, era calvo ed aveva un'andatura con le ginocchia larghe"), in tre cittadini del Gambia, uno dei quali di nome in un cittadino marocchino e due sudanesi, uno dei quali di nome ("3 soggetti del Gambia, il quale uno di loro si chiama altro circa 1,60, molto magro, ed aveva il colore della pelle molto nera; l'altro gambiano era alto 1,70 circa e aveva anche lui il colore della pelle molto scura, era giovane ed è l'unico che, almeno per quello che ho avuto modo di vedere, non ha picchiato nessun migrante; invece, l'altro gambiano poteva avere circa 29-30 anni, era robusto, fumava molto, portava i capelli tipici dei rasta; 1 marocchino; aveva i capelli lisci, era robusto, carnagione chiarissima, alto circa 175-180, 2 sudanesi, di cui uno si chiama quest'ultimo aveva i capelli lunghi e ricci, carnagione chiara, alto circa 1,70 ed era magro. So che è giunto in Italia ad Aprile

di quest'anno e sono in grado di riconoscerlo. Non so indicare in quale porto italiano è giunto”).

Raccontava delle torture subite durante la detenzione (“Posso dire che durante la mia permanenza all'interno di quella struttura, a causa delle mie rimostranze contro la mia ingiusta detenzione, sono stato più volte picchiato. Ho subito delle vere e proprie torture che mi hanno lasciato delle cicatrici sul mio corpo. Specifico che sono stato frustato tramite fili elettrici. Altre volte preso a bastonate, anche in testa. Al mio pestaggio, avvenuto in diverse occasioni, hanno partecipato, il capo egiziano un gambiano e il sudanese del quale non so il nome”) e riferiva del brutale omicidio di tre prigionieri sudanesi colpevoli solo di essersi lamentati dell'operato delle guardie (“Ricordo, ancora, al fine di dimostrare il modo spietato con cui veniva gestita tale prigionia, che un giorno tre sudanesi, dopo essersi lamentati con l'OIM in ordine all'operato delle guardie, sono stati ammazzati a botte da parte di il sudanese. Io non ho assistito all'episodio ho sentito, per tutta la notte le grida di dolore dei tre migranti, sottoposti alle continue angherie da parte della guardia. Dopo quella occasione non ho avuto modo di vedere più i tre ragazzi sudanesi, mentre ho avuto modo di sentire i commenti di alcuni gambiani che discutevano della uccisione dei tre migranti”).

Dichiarava che l'unico modo per porre fine alla detenzione era ottenere il pagamento del riscatto da parte dei familiari (“Sono rimasto chiuso all'interno di quella struttura da giugno a dicembre del 2018. Preciso che i migranti detenuti all'interno di quella struttura erano rimessi in libertà solamente previo pagamento del riscatto, richiesto ai familiari”) o, in alternativa, come era successo a lui, essere ceduto a terzi (“Io, sono riuscito ad uscire poiché il libico dell'OIM, mi ha venduto, forse per 500 dinari, ad un altro libico, tale Quest'ultimo mi ha trattato molto bene ed ho lavorato alle sue dipendenze, come bracciante agricolo, fino all'atto della mia partenza verso l'Italia. In effetti, un giorno, egli –dicendomi che a causa della guerra avrei potuto subire altre sofferenze, mi consegnò ad un amico suo, un libico del quale non so il nome, in grado di farmi raggiungere l'Italia. Era il 3 luglio 2019. In effetti, preso in consegna da tale ultimo uomo libico, dopo circa un'ora e mezza di tragitto a bordo dell'autovettura condotta dal medesimo, raggiungevamo

una spiaggia, del quale non so dare indicazioni, dove all'atto del nostro arrivo vi erano tanti altri migranti pronti per essere imbarcati”).

Lo indicava un ragazzo camerunense di nome e un tale come suoi compagni di detenzione a Zawaya (*“sul mio stesso gommone si è imbarcato un ragazzo camerunense che era, anche lui, carcerato presso la citata base militare. Egli si chiama ed è sceso dalla nave italiana, che ci ha soccorsi, due giorni prima di me, in compagnia di un altro gruppo di migranti tra cui la sua compagna e due bambini. Ho avuto modo di rivederlo presso l'hot spot di Lampedusa e poi qui a Villa Sikania”*).

Preso visione degli album contenenti le effigi dei migranti sbarcati nei giorni precedenti a Lampedusa in individuava senz'ombra di dubbio, nell'album attinente lo sbarco avvenuto il 27 giugno 2019, la persona riprodotta nella fotografia n. 1, raffigurante l'odierno imputato (ID 1 del 2° sbarco di due migranti avvenuto a Lampedusa il 27 giugno 2019) il vice, insieme a del capo della prigione da tutti soprannominato (*“un carceriere presso l'ex base militare di Zawyia, dove io sono stato imprigionato; questo uomo è della Guinea Conakry; egli era il vice, insieme a del capo della prigione, l'egiziano; questo giovane era molto cattivo; era armato con dei bastoni con il quale picchiava, senza pietà, noi migranti; io personalmente a causa delle botte che costui mi ha dato, in più occasioni, ho subito delle lesioni ancora visibili sul mio corpo e precisamente all'altezza del fianco dx e in testa; proprio per la fiducia che il capo del carcere aveva in lui, questo uomo era solito avere le chiavi della prigione; era soprannominato come il noto giocatore di calcio”*) e nell'album attinente lo sbarco di quaranta migranti il 29 giugno 2019, le persone riprodotte nelle fotografie n. 39, raffigurante l'imputato (ID 39 del 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29 giugno 2019) e n. 40, raffigurante l'imputato (ID 40 del 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29 giugno 2019), rispettivamente, *“un carceriere dell'ex base militare di Zawyia, dove io sono stato prigioniero; egli è un uomo di fiducia dell'altro carceriere erano sempre insieme; l'uomo della foto nr. 39 era spregiudicato, in quanto picchiava tutti i prigionieri e li torturava, frustandoli con i cavi elettrici; li bastonava servendosi di*

tubi in gomma” e “ da me indicato nel corso delle mie escussioni come il sudanese; egli è un carceriere, un guardiano della prigione dell'ex base militare di Zawyia; è molto spregiudicato e violento; era solito torturare e picchiare noi migranti, con cavi elettrici, tubi di gomma, a pugni e a calci; era solito picchiare continuamente, anche per ore, il migrante di turno, il quale, anche il giorno successivo veniva nuovamente picchiato; di notte era solito portare il fucile mitragliatore”.

§.2.1bis Nel corso dell'incidente probatorio, svoltosi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 18 ottobre 2019, lo confermava le dichiarazioni rese in precedenza, ricostruendo nuovamente le vicende a seguito delle quali era giunto presso la prigione di Zawyia che descriveva in maniera minuziosa, con riferimento sia alle caratteristiche dello stabile, che all'organizzazione dei prigionieri.

A seguire additava, tra i carcerieri, che riconosceva negli odierni imputati, e descriveva compiutamente le condotte violente dagli stessi posti in essere nei confronti dei prigionieri.

Ribadiva, infine, come tali violenze fossero finalizzate a costringere i prigionieri a pagare, per il tramite dei famigliari, il denaro per ottenere la liberazione

§2.2 Descrizione sostanzialmente analoga degli abusi e violenze perpetrati all'interno dell'ex base militare di Zawyia forniva il migrante camerunense già indicato dallo come uno dei suoi compagni di detenzione.

Il premettendo una puntuale ricostruzione del lungo viaggio affrontato prima all'arrivo a Zawyia, nel corso del quale per ben tre volte era stato fatto prigioniero da gruppi criminali (l'ultimo, peraltro, costituito da militari libici che, in dispregio al loro ruolo “istituzionale”, agivano al pari delle bande di banditi locali) che, analogamente all'associazione oggetto della presente indagine, rapivano e seviziano i migranti allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo della loro liberazione (“Io sono un cittadino del Camerun. A seguito della morte dei miei genitori e a causa della guerriglia che interessa il mio paese, temendo per la mia vita, ho deciso di lasciare il Camerun. Infatti, ad aprile del 2017 ho intrapreso il viaggio verso la Libia, precisamente a Sabratha. dove sono giunto nel mese di giugno del 2017. In Algeria ho conosciuto un trafficante nigeriano, il quale parlava inglese, il quale mi

prometteva che mi avrebbe fatto raggiungere la Libia in cambio del pagamento di 500 euro. Io, ovviamente, avendo necessità di entrare in Libia, pagavo quanto richiesto. Preciso che non appena sono arrivato a Sabratha sono stato arrestato dai banditi ribelli al regime. Sono stato imprigionato in un capannone dove vi erano tanti altri migranti. In tutto potevamo essere circa 50-60 persone, uomini, donne e bambini. Non si poteva uscire poiché eravamo vigilati da persone, libiche ed anche nigeriane, armate. Eravamo tutti sottoposti a continue violenze e torture da parte dei nostri carcerieri, poiché pretendevano il pagamento di una somma di denaro, da parte dei parenti, in cambio della nostra liberazione. Chi non pagava veniva torturato con la corrente elettrica. Ti davano delle scosse che ti facevano cadere a terra privo di sensi. Ho assistito personalmente a tanti omicidi avvenuti con la scossa elettrica. Succede che ti forniscono un cellulare con il quale contattare i parenti per esortarli a pagare il riscatto. Laddove non si ricevevano le somme richieste il migrante veniva poi ucciso. Io, malgrado ho subito delle torture con la corrente elettrica sono riuscito a sopravvivere e ad uscire libero da quella prigione, grazie ad un intervento dell'OIM che ha permesso di far liberare tutti i migranti presi in ostaggio da quella guerriglia. In tutto, i carcerieri erano in quattro ed erano armati di fucili mitragliatori. Non conosco i loro nome ma sono in grado di riconoscerli. Preciso che una volta liberati, non ricordo la data, tutti i migranti venivamo condotti, da parte dell'OIM, in un quartiere di Sabratha, precisamente a GAAT (fonetico, n.d.r.), in un capannone, dove c'era anche la polizia libica. Presso quella struttura, tramite le procedure, hanno cercato di rimpatriare o almeno convincerci a rientrare nei nostri paese di provenienza. Ovviamente non tutti hanno aderito alle richieste della polizia di far rientro nei propri paesi. Io, come tanti altri migranti abbiamo preferito rimanere in Libia, poiché nel mio paese è in atto una guerriglia che mette in pericolo noi comuni cittadini. Durante quel periodo di detenzione, io, con altri due migranti, siamo riusciti a scappare. Tramite un libico, conosciuto in quel periodo, siamo andati a Brach (Libia) dove siamo stati venduti ad alcuni banditi, riconducibili al famigerato gruppo di " . Siamo, quindi, stati portati all'interno di una prigione, eravamo circa 30 persone. Anche lì, come nella precedente prigione, si sono ripetute le violenze e le torture contro noi migranti. Venivamo torturati per sollecitare i nostri parenti a



pagare loro la somma del riscatto. Chi non pagava, anche in questo caso, veniva torturato e ucciso. Anche in questa prigione ho assistito personalmente a diverse morti di migranti, i quali pativano per le lesioni riportate a causa delle continue violenze subite. I carcerieri erano due, un nigeriano e un gambiano ed erano armati di fucile. Di loro non so i nomi, anche se devo dire che sarei in grado di riconoscerli. Io, per fortuna, sono stato venduto ad un libico e, quindi, sono riuscito ad uscire da questa ultima prigione. Il libico, a me noto come ' _____ mi ha portato presso la sua abitazione dove ho lavorato come muratore. Ovviamente, non sono mai stato pagato per il lavoro che ho espletato. Venivo sempre vigilato a vista dal libico, il quale era armato di fucile. Lì sono stato circa 3-4 mesi, fino a quando sono riuscito a scappare, grazie anche alla fiducia che avevo acquisito che ha permesso, di fatto, di allentare la vigilanza nei miei confronti. Da lì sono riuscito a raggiungere la cittadina libica di Zuara. Purtroppo, anche in questa ultima città, io ed altri migranti che eravamo in cerca di lavoro, venivano nuovamente catturati dai banditi di _____ Poiché eravamo tutti sprovvisti di documenti, venivamo venduti alla polizia che ci conduceva in un capannone sito nella località di Tagiura. All'interno potevamo essere oltre 100 migranti, divisi in reparti in cui eravamo 12 migranti, controllati a vista. C'erano anche donne e bambini. Sostanzialmente era una prigione della polizia libica. Presso questa ultima struttura, malgrado c'erano funzionari dell'OIM, la stragrande maggioranza di noi migranti pativa la fame e la sete. Nessuno veniva curato e quindi lasciato morire in assenza di cure mediche. Personalmente ho assistito alla morte di tanti migranti non curati. Molti di noi aveva malattie alla pelle. Se qualcuno di noi reclamava qualche diritto veniva sistematicamente picchiato. In questa ultima prigione sono stato detenuto per circa un mese").

Riferiva che, da ultimo, proprio la polizia libica lo aveva consegnato ai carcerieri di Zawyia che operavano all'interno di una ex base militare ("Dopo questo periodo di detenzione, una parte di noi migranti veniva trasferito presso il carcere di Zawyia. Vi erano i militari").

Descriveva, quindi, con comunanza di toni rispetto allo l'organizzazione interna al campo di prigionia e le condizioni deteriori in cui erano costretti a "sopravvivere" i detenuti, vigilati da uomini armati, privati dei beni di prima

necessità e torturati per indurre i parenti, contattati a mezzo di un telefono messo a disposizione dall'organizzazione, a pagare il riscatto (*"Il carcere, all'interno del quale eravamo in tanti, oltre 300 migranti, forse molti di più, era recintato con dei muri alti. Eravamo vigilati, nessuno poteva uscire. Tutti noi migranti eravamo divisi in gruppi per nazionalità e per sesso. Le donne erano messe tutte insieme, mentre noi uomini eravamo divisi per la nazione di appartenenza. Io, ovviamente ero messo con i camerunensi. Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo una volta al giorno e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre l'acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l'acqua del rubinetto del bagno. Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione. Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ho avuto modo di apprendere che, più o meno, la somma richiesta si aggirava a circa 1000-1500-2000 euro. In caso contrario erano botte e torture"*).

Definiva i carcerieri, capeggiati dal libico _____ come uomini spietati e confermava il drammatico episodio dell'uccisione di due prigionieri riportato dallo

Affermava di essere stato lui stesso vittima di pestaggi brutali fino a quando, approfittando di una pioggia torrenziale, era riuscito a fuggire dal campo (*"I carcerieri erano spietati ... Il capo libico _____ è il più spietato. Egli era che decideva su tutto. Picchiava, torturava chiunque, utilizzando anche una frusta. A causa delle torture praticate _____ si è reso responsabile di due omicidi di due migranti del Camerun, i quali sono morti a causa delle ferite non curate. Anche io, inauditamente e senza alcun pretesto, sono stato più volte picchiato e torturato da _____ con dei tubi di gomma, che mi hanno procurato delle vistose e doloranti lesioni in più parti del corpo. Tanti altri migranti subivano torture e sevizie di ogni tipo. Sono rimasto chiuso all'interno di quella ultima struttura circa 2-3 mesi. Sono riuscito a scappare da quel carcere in occasione di un violento temporale che ha provocato un affievolimento della vigilanza. Io ed altri 4 migranti siamo riusciti ad eludere la vigilanza e guadagnare la libertà"*).

Indicava, infine, tra i responsabili della sua prigionia, oltre al capo capo dei carcerieri si chiama ed un libico. Egli è una persona adulta, muscolosa, con ampia stempiatura, capelli brizzolati, vestiva in abiti civili ed aveva delle pistole sempre al seguito. Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere”), un uomo proveniente dalla Guinea noto come un egiziano di nome ‘il quale aveva una cicatrice sotto l’occhio destro, era più alto di me, io sono alto circa mt. 1,70, è giovane”, un nigeriano e un pachistano dei quali non conosceva i nomi, ma che affermava di poter identificare in fotografia.

Visionati gli album attinenti agli sbarchi avvenuti a Lampedusa nei giorni e mesi precedenti, riconosceva in quello relativo allo sbarco a Lampedusa del 27 giugno 2019, l’uomo effigiato nella fotografia n. 1, raffigurante l’indagato come il carceriere chiamato ‘ fedelissimo di e responsabile sia della vigilanza armata all’interno del campo che della riscossione dei riscatti (“il carceriere guineano che si trovava presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta con il soprannome di questa persona lavorava per il capo ed è un suo fedelissimo; egli si occupava della vigilanza ed era armato di fucile; minacciava e torturava noi migranti e decideva, poiché godeva della fiducia di chi di noi poteva uscire dal carcere, in quanto si occupava della riscossioni dei riscatti richiesti ai nostri parenti, in cambio della nostra liberazione; anche se a me non mi ha mai picchiato e/o torturato ho avuto modo di vedere che il predetto ha picchiato e/o torturato tanti altri migranti incarcerati presso quella struttura; era uno che dava ordini anche agli altri carcerieri che lo rispettavano e lo temevano, in quanto sapevano che era un fedelissimo di ‘ egli conosce tutto su ed è in grado di svelare tutti gli scenari possibili su ‘, comprese le connessioni con i trafficanti di esseri umani”).

A conferma della bontà del racconto, individuava nelle fotografie che gli venivano mostrate anche diversi altri migranti detenuti con lui presso la prigione di Zawyia tra cui, oltre a di cui aveva parlato lo stesso nonché i ovvero altri due soggetti che, sentiti in seguito dagli inquirenti hanno, a loro volta,

riferito delle medesime circostanze sulla prigionia nella ex base militare, riscontrando il narrato del

§2.2bis In sede di incidente probatorio, svoltosi in data 18 ottobre 2019 innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, il ripercorreva la propria storia, reiterando quanto già narrato in precedenza agli inquirenti.

Raccontava dei passaggi attraverso diversi centri di detenzione sino a giungere presso la prigione di Zawya, definita prigione di , luogo presso il quale restava rinchiuso sino a quando riusciva a fuggire e, in seguito, a giungere in Italia.

Confermava il riconoscimento del noto all'interno del campo come che ribadiva essere un carceriere che tra gli altri compiti aveva quello di gestire le telefonate dei prigionieri ai parenti per chiedere l'invio del denaro necessario a pagare la loro liberazione, oltre che di acconsentire alle uscite dei prigionieri dal campo di regola per ritirare il denaro inviato dai parenti su conti correnti da lui stesso forniti.

Riconosceva, inoltre, che additava come persona che lavorava come con , precisando che partecipava alla gestione dei prigionieri portando loro da mangiare (più precisamente, lasciando in terra un piatto con il cibo da cui mangiavano in quattro).

§2.3 Anche il ghanese indicato dal come soggetto detenuto nella prigione di Zawya, raccontava le sue vicissitudini a partire dalle fasi del suo viaggio antecedenti all'arrivo nell' ex base militare (*"Io sono un cittadino del Ghana. Nel mese di novembre del 2017, ho deciso di lasciare il mio paese perché temevo per la mia vita, in quanto i familiari di un mio amico, defunto mentre lavorava in una cava, erroneamente avevano ricondotto la realizzazione di tale tragico evento alla mia persona. Proprio per sottrarmi alle loro ire, e per il fatto che in Ghana gli omosessuali come me vengono perseguitati, ho deciso, di abbandonare il paese per recarmi proprio in Italia, dove sono giunto. Il mio desiderio è rimanere qui in Italia, anche se qui non ho parenti e né conoscenti. Dal Ghana, tramite un tassista, sono riuscito a raggiungere il Niger, ad Agades, dove sono rimasto 3 settimane. Ad Agades ho conosciuto un trafficante ghanese, tale (fonetico) al quale ho dovuto pagare la somma di 2600 (moneta ghanese). Tramite un furgone, il citato trafficante, ci trasportava fino in Libia, dove giungevamo nella città di Brach, subito dopo Saba, il*

l

25 dicembre 2017. Eravamo in 8, 7 ghanesi e un migrante con la pelle più chiara rispetto alla nostra. Arrivato a Brack, venivo diviso dagli altri migranti con il quale avevo affrontato il viaggio. In effetti, solo io, venivo condotto dal trafficante ghanese (fonetico, n.d.r.) a Zawyia. Presso questa cittadina libica, venivo ospitato in un grande capannone, dove c'erano tanti altri migranti di varia nazionalità, con lo scopo di andare a lavorare. Io lavoravo, come muratore, per conto di [redacted] il quale a fine giornata mi pagava. Sono rimasto lì a lavorare per 5 mesi, fino a quando, [redacted] mi ha portato a Zuara. Non ricordo esattamente il periodo in cui sono arrivato a Zuara), rappresentando di essere anche riuscito a imbarcarsi per l'Italia ("non siamo stati pagati, tanto da indurre [redacted] a ritornare in Ghana, ma io non ero d'accordo. Ecco perché [redacted] si è deciso a contattare dei trafficanti, dei quali non so indicare nulla, in grado di farci partire alla volta dell'Italia"), ma di essere stato bloccato dalla polizia libica che, evidentemente in accordo con l'organizzazione facente capo ad [redacted] lo aveva condotto nel campo di prigionia di Zawyia ("In effetti, la sera del 4 luglio 2018, riuscivo ad imbarcarmi, insieme ad altri migranti, su una grande nave, a bordo della quale l'equipaggio era composto da 2 libici e gli altri dai tratti somatici orientali, forse cinesi. Purtroppo, venivamo subito intercettati dalla polizia libica che ci conduceva nuovamente a terra per, poi, imprigionarci a Zawyia, dove sono rimasto rinchiuso per 3 mesi e 2 settimane").

Da questo momento il suo racconto coincideva tristemente con quello degli altri suoi compagni di detenzione ("All'interno del carcere, che non era lontano dal mare, eravamo tantissimi migranti, diverse centinaia, uomini, donne e bambini di varia nazionalità. Tale struttura, dalla quale si accedeva attraverso un grande cancello di colore blu, era recintata con dei muri alti in pietra. Eravamo sempre vigilati da diversi uomini i quali erano anche armati, poiché, dalla stanza in cui ero rinchiuso avevo modo di sentire, giornalmente, colpi d'arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata. Gli uomini che erano addetti alla nostra vigilanza non erano militari, in quanto vestivano in abiti civili ... Ho avuto modo di vedere che i predetti carcerieri erano soliti picchiare noi migranti tramite bastoni di ferro e legno, pugni e pedate. Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo due volte al giorno, solamente pane unito alla zuppa, che ci davano

solamente la sera, ciò non bastava a placare la nostra fame. Mentre per bere dovevamo utilizzare l'acqua salmastra e sporca del rubinetto dei bagni. Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da _____ l'egiziano. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione. Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ovviamente, chi non pagava o, comunque ritardava nel pagamento, veniva torturato”), concludendosi con la provvidenziale liberazione grazie al pagamento del riscatto da parte di un altro trafficante, suo conoscente (“Per mia fortuna, dopo 3 mesi e due settimane di detenzione, sono riuscito ad uscire da quel carcere, grazie a _____ il quale ha pagato ai carcerieri 4500 dinari libici, quale riscatto, in cambio della mia liberazione”).

Parimenti coincidente era la ricostruzione “dell’organigramma” del gruppo criminale capeggiato dallo spietato _____ (“Il capo libico _____ era molto spietato, egli decideva su tutto. ... Il boss del carcere, che io ho avuto modo di vedere era _____ un libico adulto, basso di statura, corporatura media, stempiato con capelli corti e brizzolati, non aveva barba. Al suo servizio vi erano tanti altri carcerieri), in cui spiccavano le figure di _____ (“un egiziano, molto crudele, violento, ho visto che ha anche ucciso un migrante del Ghana a causa delle torture che lo stesso, quotidianamente, infliggeva a noi migranti; egli presenta delle cicatrici in faccia e fino al collo, forse nel lato destro; egli è alto di statura, carnagione chiara, ha la barba, e capelli corti scuri”) e “_____ (“un migrante, chiamato “_____” il quale parla il francese; egli aveva le chiavi delle stanze in cui noi eravamo rinchiusi, ci portava da mangiare e ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per definire le modalità del pagamento del nostro riscatto, in cambio della nostra liberazione; egli è magro ed ha le gambe ad arco; ricordo che, _____ nell’ultimo periodo della mia prigionia, è andato in contrasto con il boss _____ a causa dei metodi violenti che lo stesso utilizzava verso noi migranti”).

Anche a _____ venivano mostrati in visione gli album contenenti le effigi dei migranti sbarcati a Lampedusa tra le quali riconosceva nella fotografia n. 1, dell’album attinente lo sbarco avvenuto a Lampedusa il 27 giugno 2019,

, detto _____ come: *“il carceriere che si trovava presso il carcere di Zawyia; egli è la persona, che parlava in lingua francese, conosciuta con il soprannome di _____”; questa persona lavorava per il boss _____ egli si occupava della vigilanza. Di dare da mangiare a noi prigionieri, aveva le chiavi delle stanza in cui noi eravamo rinchiusi, ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per sollecitare a pagare il denaro del riscatto”.*

Indicava, inoltre, i coniugi _____ come soggetti detenuti con lui presso la prigione di Zawyia.

§2.3bis In sede di incidente probatorio, all’udienza del 19 dicembre 2019 celebrata innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina, si procedeva anzitutto a ricognizione personale, all’esito della quale riconosceva senza dubbio alcuno l’imputato _____ a lui noto come _____ come colui che teneva sia le chiavi delle celle per far uscire i prigionieri al momento dei pasti, sia il telefono cellulare con cui i prigionieri chiamavano i familiari per il riscatto.

Indicava, inoltre, l’imputato _____ come fratello di _____ e responsabile della cucina e _____ come colui che aveva il compito di portare il cibo e di vigilare sui migranti durante i pasti.

In sede di deposizione il _____ ripercorreva e sostanzialmente confermava quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni, descrivendo le disumane condizioni imposte ai prigionieri dai carcerieri, che usavano nei loro confronti violenza, li affamavano e facevano loro bere l’acqua salata che scorreva nei rubinetti delle docce.

Ribadiva di essere riuscito a ottenere la libertà grazie al connazionale _____ che aveva pagato per lui e che aveva contattato tramite il cellulare che _____ metteva a disposizione dei prigionieri affinché chiamassero famiglia o amici per pagare il riscatto.

Puntualizzava, infine, i ruoli dei tre imputati: il _____ teneva le chiavi delle celle da cui faceva uscire i prigionieri solo per consumare i pasti e gestiva il telefono cellulare; l’ _____ si occupava di sedare le ribellioni dei prigionieri tramite l’intervento delle guardie e curava la scarcerazione coloro che avevano pagato il riscatto; _____, infine, vigilava durante i pasti per evitare che qualcuno potesse

fuggire, percuoteva i prigionieri insieme ad altre guardie e controllava e perquisiva i nuovi arrivati, sottraendo loro effetti personali e vestiti che di cui in alcuni casi si appropriava.

§.3 Seguendo le indicazioni fornite dai migranti fin qui sentiti, gli inquirenti procedevano all'audizione di _____ e dei coniugi

_____ indicati quali soggetti detenuti presso la prigione di Zawya.

Le dichiarazioni raccolte, compendiate nell'informativa del 30 agosto 2019, offrivano ulteriori elementi di riscontro al quadro di indagine.

§.3.1 In particolare, il camerunense _____ dichiarava di essere stato condotto una prima volta nel campo di prigionia di Zawya (in cui confermava le torture riferite anche dagli altri migranti) appena giunto in Libia e di essere uscito versando il richiesto riscatto, per essere, poi, nuovamente catturato e ricondotto nel medesimo luogo da cui scampava pagando una seconda somma di denaro come prezzo per la sua definitiva liberazione (*"Sono originario del Camerun. Ho deciso di lasciare il mio paese perché temevo per la mia vita. Ho iniziato il mio viaggio verso la Libia il 12 settembre 2017. Per raggiungere la Libia ho attraversato l'Algeria. In Libia sono stato nella città di Tripoli e poi nella città di Zuwara. A Zuwara ho lavorato ed ho guadagnato dei soldi per potermi pagare il viaggio verso l'Italia. Purtroppo non ci sono riuscito in quanto sono stato catturato da dei trafficanti agli ordini di un uomo libico di nome _____ che ci hanno condotto presso un ex base militare che si trova a Zawiya. In questo carcere sono rimasto rinchiuso circa due settimane. Per uscire da questo carcere ho dovuto pagato 600 euro. Tramite un taxi sono ritornato a Zuwara e ho tentato nuovamente di raggiungere l'Italia. Non ci sono riuscito perché sono stato catturato un'altra volta dai trafficanti agli ordini di _____ e condotto nuovamente all'interno dell'ex base militare di Zawiya, dove sono rimasto circa quattro mesi"*).

Descriveva, quindi, con comunanza di accenti rispetto agli altri migranti la dura prigionia, riferendo anche di ripetute violenze sessuali ai danni delle donne (*"All'interno di questo carcere c'erano rinchiusi circa 500 migranti, uomini donne e bambini. Il carcere era delimitato da un muro alto di colore blu e bianco. Il cancello di accesso era di colore blu. All'interno di questo campo eravamo in divisi in più*

stanze. Nella stanza dove mi trovavo io eravamo in 24. Tale prigionia dista circa 10 minuti d'auto dalla spiaggia ... Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano disumane. Le violenze nei nostri confronti erano quotidiane. Il tutto era finalizzato ad ottenere il pagamento del riscatto in cambio della nostra liberazione. Io, per la seconda volta, ho pagato in cambio della mia liberazione altri 600 euro. Per il pagamento di tale riscatto, tramite il cellulare di " ", ho contattato mia sorella " " per sollecitare l'invio della somma richiesta, quale riscatto per la mia liberazione. Ricordo che in una circostanza tramite quel telefono ho inviato a mia sorella una mia foto. So che i miei familiari hanno spedito la somma richiesta in Senegal. Preciso che il cellulare mi è stato messo a disposizione dal vice di " " un uomo egiziano di nome " " , quest'ultimo fratello di un altro un uomo egiziano, anch'egli carceriere tale " " ... Durante la mia detenzione all'interno di questo carcere ho visto morire tanta gente, in particolare due fratelli della Guinea che sono deceduti a causa delle ferite non curate, subite durante le violenze nei loro confronti. Voglio precisare che con me all'interno di quel carcere un'altra mia sorella di nome " " , purtroppo è deceduta lì dentro a causa di una malattia non curata. Mia sorella aveva al seguito le due figlie di 7 e 10 anni che sono ancora detenute lì dentro. Ho visto che molte donne venivano spesso violentate da " " e dai suoi seguaci") e indicava in " " il capo del campo di detenzione ("Il boss della prigionia si chiama " " . Da questa prigionia non era permesso uscire poiché eravamo vigilati da uomini armati di fucile. Gli uomini addetti alla vigilanza erano libici e anche uomini di colore, tutti agli ordini di " " il grande capo") e in un uomo di nome " " che sapeva essere giunto a Messina (poi identificato in " " il carceriere più spietato delle cui violenze lui stesso era stato vittima ("è in Italia, forse nella città di Messina. Preciso che " " con il fucile, che aveva sempre al seguito, mi ha colpito più volte procurandomi lesioni e dolore. In un'occasione, con il calcio del fucile, mi ha spaccato un dente. Mi ha anche colpito in testa e in varie parti del corpo ... Il più spietato in assoluto è " ")

Dichiarava, inoltre, di essere in grado di descrivere e di riconoscere i propri carcerieri, tra cui indicava, oltre a " " il famigerato " " e tale " "

(*“Sono in grado di descriverli e anche di riconoscerli in foto. Il capo dei carcerieri è un uomo libico di nome _____ Egli è una persona adulta, basso, corporatura normale, capelli brizzolati. Alcune volte portava abiti militari e a volte vestiva in abiti civili. Camminava scalzo ed aveva delle pistole sempre al seguito. Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri Tra questi io ho avuto modo di vedere; il suo vice è un uomo egiziano di nome _____ . E' un tipo muscoloso, molto violento, ha un cicatrice su un braccio. E' di media altezza. Portava sempre al seguito il fucile e la pistola; poi c'è un carceriere egiziano di nome _____ fratello di _____ . E' basso, magro, è lui che mi ha picchiato con il fucile ed ha usato violenza anche di altri migranti; poi c'è un uomo pakistano, del quale non ricordo il nome. Anch'egli era armato di pistola e fucile ed usava violenza contro di noi. Egli era il vice di _____ fino a quando è andato via dalla prigione per rientrare nel suo paese; uno della guinea, quest'ultimo noto come _____ il quale si associava spesso al suddetto pakistano. Preciso che un volta che il pakistano è andato via, _____ è andato in conflitto con il tunisino _____ il quale, per scelta di _____ è divenuto il suo vice al posto del pakistano; poi c'era un uomo sudanese _____ alto, di pelle nera, muscoloso, aveva pistola e fucile, picchiava anche lui i migranti”).*

Posti in visione gli album fotografici, riconosceva nell'album attinente lo sbarco del 27 giugno 2019 la persona riprodotta nella fotografia n. 1, corrispondente all'imputato _____ *“il carceriere guineano che era presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta da me e da altri migranti con il soprannome di _____ egli collaborava con il carceriere pakistano, vice di _____ e nell'album attinente lo sbarco del 29 giugno 2019 (oltre che taluni prigionieri della ex base militare) le persone raffigurate nelle fotografie nn. 29 e 40, raffiguranti, rispettivamente, _____ gli altri due citati carcerieri al servizio di _____ (“sono anche carcerieri dell'ex base miliare di Zawyia, dove io sono stato prigioniero; i due sono fratelli e sono egiziani. Sono anche fratelli di _____ sul quale ho sopra riferito. L'uomo della foto nr.40 è a me noto con il nome _____ Non (so) il nome dell'uomo della foto nr. 39, anch'egli carceriere agli ordini di _____*

§3.1bis Nel corso dell'incidente probatorio, svoltosi in data 19 dicembre 2019 innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari di Messina, il [redacted] riconosceva con certezza gli imputati [redacted] che egli conosceva come [redacted] che egli conosceva con il suo nome proprio, cioè [redacted] e indicava come carceriere che era armato di Kalashnikov e che gli aveva rotto i denti.

Confermava, quindi, quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni specificando i ruoli di ciascuno degli imputati all'interno del campo.

Riferiva in particolare di aver visto [redacted] dentro il campo, di aver appreso dagli altri prigionieri delle violenze da questo praticate, e di aver ricevuto da lui in consegna il telefono cellulare usato per chiamare la moglie.

Descriveva, inoltre, gli imputati [redacted] come carcerieri che torturavano e picchiavano i prigionieri e che avevano malmenato anche lui, spaccandogli i denti.

[redacted] confermava, come riferito da [redacted] di essere stato recluso, insieme alla moglie [redacted] del campo di prigionia gestito da [redacted] al quale era stato "venduto" nel luglio del 2018 da due libici in uniforme (*"Un giorno, nel mese di luglio 2018, io e mia moglie, ci trovavamo a Zuara. In quell'occasione venivamo avvistati e avvicinati da 2 libici, in uniforme, i quali ci hanno poi venduto al trafficante [redacted]. Ho visto che uno dei due libici, con il proprio cellulare ha contattato [redacted] ed ha pattuito con questo il nostro prezzo. Ad accordo concluso, i due libici ci hanno condotto direttamente nella prigione gestita proprio da [redacted] a Zawyia, un'ex base militare"*).

Dopo avere descritto brevemente la struttura (*"All'interno di questa prigione eravamo tantissimi migranti, anche 900, uomini, donne e bambini di varia nazionalità. Il carcere era recintato con muri alti in muratura e si accedeva attraverso un cancello di colore blu. Tale struttura non era molto lontana dal mare e, in prossimità c'era una raffineria. All'interno di questo carcere eravamo raggruppati per stanze. Le donne e i bambini insieme. Noi uomini, invece, a gruppi"*), si soffermava sulle condizioni di vita disumane cui era stato sottoposto e raccontava di essere rimasto ivi rinchiuso per circa due mesi, durante i quali aveva assistito alle atrocità perpetrate dagli uomini di

migranti; c'era un libico, al quale manca l'indice della mano sinistra, tale soprannominato . egli, per conto di si occupava di trasferire i migranti sulla spiaggia; era lui, che alla fine, decideva chi doveva imbarcarsi; egli era uno violento ed era armato; tutti avevamo timore di lui; poi c'era un pakistano, del quale non ricordo il nome: egli era il vice di ' era uno che all'interno della prigione comandava; fondamentalmente aveva un buon carattere, ma quando si arrabbiava erano grossi guai per tutti noi migranti; c'era un egiziano, tale che gestiva tanti altri egiziani, dei quali non so il nome; egli era uno violento ed era armato di pistola; anch'io sono stato picchiato tante volte da lui; c'era tale della Guinea Bissau; io non sono stato mai picchiato da lui, anche se ho visto che ha picchiato tanti altri migranti; egli era armato di pistola; poi altri dei quali non so il nome").

Esibiti al gli album fotografici dei migranti sbarcati in precedenza a Lampedusa, riconosceva nell'effigie n. 1 dell' album attinente il secondo sbarco del 27 giugno 2019, raffigurante il carceriere chiamato ("come il carceriere della Guinea Bissau, che era presso il carcere di Zawyia gestito dal boss Egli era armato e picchiava i migranti. Era conosciuto con il soprannome di e nelle effigi recanti numeri 39 e 40 dell'album relativo al primo sbarco del 29 giugno 2019, raffiguranti rispettivamente altri due carcerieri dell'ex base miliare di Zawyia ("entrambi erano nella squadra del carceriere egiziano Entrambi erano armati ed erano soliti picchiare i migranti. Preciso che l'uomo raffigurato nella foto nr.39 si occupava di cucinare i pasti, mentre l'uomo raffigurato nella foto nr.40 era addetto alla distribuzione").

§3.2bis In sede di incidente probatorio, il ribadiva quanto già dichiarato nelle sommarie informazioni in relazione all'organizzazione ed alle condizioni del campo di prigionia, ma all'atto della ricognizione personale riconosceva con certezza solo indicato come motivando il mancato riconoscimento degli altri due imputati, in ragione del fatto che erano cambiati fisicamente, così come, d'altra parte, anche il tuttavia, seppur con qualche difficoltà riusciva a individuare.

§3.3 La moglie _____ anch'essa assunta a sommarie informazioni, riscontrava il narrato del coniuge in ordine alle circostanze della loro prigionia e alle deteriori condizioni di detenzione (*“Mentre io mi trovavo a Zuara, ero in gravidanza, venivo catturata, insieme a mio marito _____ da uomini libici, vestiti in uniforme. Venivamo, contro il nostro volere, condotti ed imprigionati a Zawya, all'interno di una ex base militare adibita a prigione. Era il mese di luglio del 2018. All'interno di questa prigione, noi restavamo per due mesi e due settimane. All'interno di questa prigione eravamo tantissimi uomini, donne e bambini. Gli uomini erano messi da parte, mentre noi donne e i bambini, in un'altra parte della prigione. La prigione era recintata da un muro alto e si accedeva attraverso un cancello blu. Da questa prigione non potevamo uscire poiché eravamo vigilati da uomini armati di fucile e pistole. Le persone che vigilavano erano arabi e vestivano in abiti civili. Le condizioni di vita all'interno di questa prigione era durissime. Io non sono stata oggetto di violenza da parte dei carcerieri, anche se ho avuto modo di sentire che diversi migranti sono stati picchiati. Ho visto che tanti migranti malati non venivano curati. Non so se poi gli stessi siano deceduti o meno. Noi donne eravamo messe in disparte. Alla fine, io e mio marito, siamo usciti dal carcere perché abbiamo pagato il riscatto al “direttore della prigione”, un pachistano del quale non so il nome. I migranti per poter uscire dalla prigione devono per forza pagare il riscatto. Il boss della prigione si chiama _____ ed è un libico. Io ho avuto modo di vederlo. Poi vi erano altri dei quali non ricordo il nome. (...Ma) Sono in grado di descriverli e anche di riconoscerli in foto”*) e indicava in _____ il “boss” del carcere (*“Il boss del carcere è un uomo libico di nome _____. Egli è una persona adulta, forse ha 50 anni, basso, corporatura normale. Alcune volte portava l'abito tradizionale musulmano “Jallab” e altre volte vestiva con jeans e camicia”*).

Non era, tuttavia, in grado di riconoscere nessuno degli imputati poiché, spiegava, le donne erano rinchiusi in un'ala dell'ex base militare diversa da quella degli uomini, sicché non aveva avuto contatti con i membri dell'organizzazione deputati al controllo del settore maschile.

§4. Sulla scorta del grave compendio indiziario emergente dalle dichiarazioni rese dai citati migranti sbarcati a Lampedusa, in data 15 settembre 2019 la Direzione

Distrettuale Antimafia di Palermo disponeva il fermo di

– rintracciati presso l'hotspot di Messina - in relazione ai reati di associazione a delinquere, tortura e sequestro di persona a scopo di estorsione.

A seguito della convalida del fermo e della applicazione della misura cautelare della custodia in carcere da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina con ordinanza del 18 settembre 2019, veniva disposta la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica di Palermo in quanto autorità giudiziaria competente territorialmente a conoscere dei fatti oggetto di accertamento.

Con ordinanza del 1 ottobre 2019 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, applicava ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tutti gli indagati per i reati oggetto di contestazione, condividendo la valutazione sulla competenza effettuata dal giudice di Messina.

In data 24 ottobre 2019 il Tribunale del Riesame di Palermo declinava, per contro, la propria competenza territoriale, ritenendo invece competente a conoscere dei fatti di cui al procedimento l'autorità giudiziaria di Messina, confermando per il resto l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, e disponeva la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Palermo per le determinazioni relative al profilo della rilevata incompetenza territoriale.

La Procura della Repubblica di Palermo, in ossequio a tale pronuncia, trasmetteva, quindi, gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica di Messina che formulava richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti degli indagati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 c.p.p.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, ritenuta a propria volta, la sua incompetenza, sollevava in data 30 ottobre 2019 conflitto davanti alla Corte di Cassazione, ad oggi pendente.

Nelle more veniva emesso il 10 febbraio 2020 il decreto di giudizio immediato.

I difensori degli imputati, muniti di procura speciale, avanzavano richiesta di definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato.

All'udienza all'uopo fissata, tenutasi in data 14 maggio 2020, dopo due rinvii determinati da problematiche tecniche relative alla gestione dell'udienza a distanza, resa necessaria in ragione della normativa emergenziale legata all'epidemia di Covid19 (trovandosi gli imputati detenuti presso la Casa Circondariale di Palermo), il giudice ammetteva il rito.

Sentite le spontanee dichiarazioni rese dagli imputati, l'organo di accusa e le difese procedevano, quindi, alla discussione, illustrando e formulando le conclusioni di cui al verbale di udienza.

Il Pubblico Ministero chiedeva, quindi, un rinvio per repliche.

Alla successiva udienza del 28 maggio 2020 il processo veniva preso in decisione.

§5. In via preliminare, sotto il profilo della giurisdizione, mette conto rilevare l'art. 10 c.p. stabilisce la giurisdizione italiana in caso di delitto commesso da uno straniero nello Stato estero purché il colpevole del delitto (se punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni) si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, condizioni queste sussistenti nel caso di specie poiché, trovandosi nelle fasi di avvio del procedimento i tre imputati in Italia, segnatamente presso l'Hot spot di Messina, ove venivano sottoposti alla misura del fermo, veniva avanzata richiesta, dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, al Ministro della Giustizia ex art. 10 cit. e la relativa richiesta di autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia è pervenuta in data 11 settembre 2019.

Ritenuta, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano, la competenza deve radicarsi presso il Tribunale di Messina in ragione dell'applicazione del criterio residuale previsto dal primo comma dell'art. 10 c.p.p., in quanto luogo in cui è avvenuto il fermo degli odierni imputati.

§6. Passando alle valutazioni di merito, è opportuno evidenziare come il compendio in atti sia costituito in via esclusiva dalle convergenti dichiarazioni rese da alcuni dei migranti sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in alto mare, in

condizione di pericolo di vita, nel corso della perigliosa traversata intrapresa dalla Libia per raggiungere le coste italiane.

Le circostanze del'arrivo nel nostro Paese valgono per giurisprudenza costante ad attribuire loro la veste di persone informate sui fatti, non necessitando in quanto tali di riscontri oggettivi (Cass. Pen., Sez. Unite, sent. n. 40517/2016: *“hanno natura testimoniale le dichiarazioni dai migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale non essendo configurabile il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, con conseguenza necessità di riscontri alle dichiarazioni rese posto che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo trattandosi di una contravvenzione”*; Cass. Pen., sez. I, sent. n. 53691/16: *“devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato”*).

Ciò nondimeno, per estremo scrupolo investigativo, il personale della Squadra Mobile di Agrigento, che per primo ha proceduto all'audizione di taluni dei propalanti, procedeva a sentirli quali potenziali indagati per il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lvo. n. 286/98.

Non può, inoltre, sottacersi che, anche qualora si volesse ritenere che tali dichiarazioni soggiacciano al disposto di cui all'art. 192 del c.p.p., sussistono nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per condurre a un positivo giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni acquisite.

Le stesse risultano, infatti, particolareggiate e convergenti tra loro, coerenti, logiche e sicuramente genuine, in quanto rese spontaneamente nell'immediatezza dei fatti, allorquando il ricordo delle atrocità viste e subite (taluni di loro hanno anche mostrato gli esiti cicatriziali delle violenze inflitte) era particolarmente recente.

Può, inoltre, ragionevolmente escludersi qualsiasi intento calunnioso alla luce dell'esperienza giudiziaria la quale insegna come le persone offese vittime di tale

tipologia di reati, siano di regola vittime di ricatto e minaccia, anche ai danni dei familiari rimasti in patria, da parte dell'organizzazione criminale responsabile.

Tale considerazione è avvalorata nella vicenda oggetto della presente disamina dalla circostanza per cui l'associazione, ancora sussistente nel suo nucleo operativo in Libia, disponeva dei contatti dei congiunti dei prigionieri che utilizzava per estorcere il pagamento del loro riscatto.

Le provalazioni sono, inoltre, autonome nella loro genesi e indipendenti tra loro, provenendo da persone detenute nella *ex* base militare in circostanze diverse, e in molti casi sconosciute le une alle altre.

A fronte di ciò le diverse chiamate in reità si caratterizzano per una elevatissima convergenza, riscontrandosi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a fatti e episodi rilevanti del "*thema probandum*" e all'identità dei responsabili dei delitti.

In particolare, coincidenti sono le descrizioni del luogo di prigionia (un *ex* base militare con le pareti azzurre posta in prossimità della spiaggia di Zawyia); della sua ripartizione interna in aree dove i migranti venivano suddivisi in base all'etnia ed al sesso; delle violenze che lì si perpetravano ai danni dei detenuti; degli abusi finalizzati al versamento, da parte dei familiari delle vittime, di somme di denaro quale prezzo della liberazione; dell'impiego di un telefono comune, gestito dai carcerieri, per l'inoltro delle richieste.

Tutti hanno, inoltre, concordemente riferito di una associazione organizzata secondo un organigramma preciso che vedeva al vertice il capo e sotto di lui, con ruoli ben definiti e coincidenti nelle dichiarazioni di ciascuno, diversi carcerieri, tra cui gli odierni imputati, riconosciuti a loro volta con certezza nel corso delle ricognizioni fotografiche, prima, e in sede di incidente probatorio in seconda istanza.

§6.1 Tanto considerato, la peculiare forza dimostrativa delle emergenze in atti, consente di ritenere probatoriamente acclarata la pietra angolare posta a fondamento dell'assunto accusatorio, ovvero l'esistenza e l'operatività di un organismo plurisoggettivo articolato in una struttura stabilmente organizzata composta da cittadini di varie nazionalità, tra cui libici, guineani, egiziani, sudanesi, gambiani, nigeriani e pakistani, attivo all'interno di una *ex* base militare di Zawyia e dedito al

sistematico sequestro di migranti finalizzato all'ottenimento di cospicue somme di denaro a titolo di riscatto per consentirne la liberazione e la conseguente prosecuzione del viaggio verso l'Europa, che si avvale, per mantenere il controllo sui prigionieri e assoggettarli al proprio volere, dell'uso di armi da fuoco e del ricorso alla tortura, alla violenza (anche sessuale sulle donne) e a reiterate umiliazioni fisiche e psicologiche.

La disamina delle dinamiche operative del gruppo criminale, così come ricostruite alla luce delle informazioni fornite dai migranti sentiti, concludono la sussistenza di una più ampia e indeterminata progettazione delittuosa, da ricondursi all'esistenza di una stabile organizzazione volta alla individuazione e alla cattura, per il tramite di soggetti complici, spesso appartenenti alle milizie locali corrotte, di individui provenienti da diverse regioni del continente africano che, versando in situazioni di assoluta miseria, confluiscono in Libia nella speranza di raggiungere, via mare, il continente europeo, mettendosi spesso nelle mani di trafficanti senza scrupoli

"A Saba, una volta fuori dalla prigione, abbiamo incontrato un senegalese "il vecchio", del quale non so il nome, il quale, messo al corrente che volevamo raggiungere l'Europa, ci ha consigliato di lasciare Saba e di recarci subito a Zawya. In effetti, con mezzi di fortuna, io e gli altri migranti, siamo giunti a Zawya, era il 5.6.2018. Dovendoci recare in via Elmoktar, poiché ci avevano detto che lì si poteva trovare lavoro, abbiamo chiesto ad un tassista di accompagnarci. Purtroppo, il tassista, approfittando della nostra buona fede, ci portava in un'altra destinazione, ovvero in una base militare";: "la sera del 4 luglio 2018, riuscivo ad imbarcarmi, insieme ad altri migranti, su una grande nave, a bordo della quale l'equipaggio era composto da 2 libici e gli altri dai tratti somatici orientali, forse cinesi. Purtroppo, venivamo subito intercettati dalla polizia libica che ci conduceva nuovamente a terra per, poi, imprigionarci a Zawya, dove sono rimasto rinchiuso per 3 mesi e 2 settimane";: "sono stato catturato da dei trafficanti agli ordini di un uomo libico di nome ".....", che ci hanno condotto presso un ex base militare che si trova a Zawya";: "Un giorno, nel mese di luglio 2018, io e mia moglie, ci trovavamo a Zuara. In quell'occasione venivamo avvistati e avvicinati da 2 libici, in uniforme, i quali ci hanno poi venduto al trafficante '.....'. Ho visto che uno dei due libici, con il proprio cellulare ha contattato '.....' ed ha pattuito

2

con questo il nostro prezzo. Ad accordo concluso, i due libici ci hanno condotto direttamente nella prigione gestita proprio da [redacted], a Zawyia, un'ex base militare").

E' di assoluta evidenza come solo una struttura articolata e ramificata nel territorio africano possa garantire la realizzazione di un piano criminoso tanto complesso, che comporta la "raccolta" e gestione di un elevato numero di migranti all'interno di un campo di prigionia organizzato secondo regole ferree, in forza delle quali i reclusi vengono suddivisi in aree secondo l'appartenenza etnica e il sesso, continuamente sorvegliati da guardie armati, in condizione di igiene deteriori, sfamati e dissetati con meno del minimo necessario alla sopravvivenza

"Eravamo vigilati, nessuno poteva uscire. Tutti noi migranti eravamo divisi in gruppi per nazionalità e per sesso. Le donne erano messe tutte insieme, mentre noi uomini eravamo divisi per la nazione di appartenenza. Io, ovviamente ero messo con i camerunensi. Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo una volta al giorno e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre l'acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l'acqua del rubinetto del bagno"

"All'interno del carcere, che non era lontano dal mare, eravamo tantissimi migranti, diverse centinaia, uomini, donne e bambini di varia nazionalità. Tale struttura, dalla quale si accedeva attraverso un grande cancello di colore blu, era recintata con dei muri alti in pietra. Eravamo sempre vigilati da diversi uomini i quali erano anche armati, poiché, dalla stanza in cui ero rinchiuso avevo modo di sentire, giornalmente, colpi d'arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata ... Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo due volte al giorno, solamente pane unito alla zuppa, che ci davano solamente la sera, ciò non bastava a placare la nostra fame. Mentre per bere dovevamo utilizzare l'acqua salmastra e sporca del rubinetto dei bagni;

"All'interno di questo carcere c'erano rinchiusi circa 500 migranti, uomini donne e bambini. Il carcere era delimitato da un muro alto di colore blu e bianco. Il cancello di accesso era di colore blu. All'interno di questo campo eravamo in divisi in più stanze. Nella stanza dove mi trovavo io eravamo in 24. Tale prigione dista circa 10 minuti d'auto dalla spiaggia ... Le condizioni di vita all'interno

di questo carcere erano disumane; . “Il carcere era recintato con muri alti in muratura e si accedeva attraverso un cancello di colore blu. Tale struttura non era molto lontana dal mare e, in prossimità c’era una raffineria. All’interno di questo carcere eravamo raggruppati per stanze. Le donne e i bambini insieme. Noi uomini, invece, a gruppi ... Ci davano da mangiare solamente pane e qualche volta pasta. Per bere utilizzavamo l’acqua dei bagni. ”

“All’interno di questa prigione eravamo tantissimi uomini, donne e bambini. Gli uomini erano messi da parte, mentre noi donne e i bambini, in un’altra parte della prigione. La prigione era recintata da un muro alto e si accedeva attraverso un cancello blu. Da questa prigione non potevamo uscire poiché eravamo vigilati da uomini armati di fucile e pistole”).

Durante la segregazione i carcerieri obbligavano sistematicamente i prigionieri, con brutale violenza spesse volte sconfinante in vere e proprie torture, a telefonare alle famiglie affinché versassero, dietro minaccia di morte, il riscatto per la loro liberazione, dotandosi di telefoni cellulari deputati allo scopo

“Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione. Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ho avuto modo di apprendere che, più o meno, la somma richiesta si aggirava a circa 1000-1500-2000 euro. In caso contrario erano botte e torture”

“Gli uomini che erano addetti alla nostra vigilanza non erano militari, in quanto vestivano in abiti civili ... Ho avuto modo di vedere che i predetti carcerieri erano soliti picchiare noi migranti tramite bastoni di ferro e legno, pugni e pedate ... Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da

, l’egiziano. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione. Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ovviamente, chi non pagava o, comunque ritardava nel pagamento, veniva torturato”;

Le violenze nei nostri confronti erano quotidiane. Il tutto era finalizzato ad ottenere il pagamento del riscatto in cambio della nostra liberazione”; “Da questa prigione non

si poteva uscire, se non dopo aver pagato il riscatto al boss ... "Eravamo
vigilati da uomini armati di fucile e pistole, alle dirette dipendenze di . Oltre
ai libici c'erano anche gli africani che lavoravano per Tutti noi migranti
venivamo spesso picchiati, anche duramente. Se sbaglia uno, venivamo picchiati tutti,
in modo tale da dare un chiaro esempio a tutti. Io sono stato picchiato più volte, anche
senza alcun motivo apparente. Noi migranti venivamo picchiati tramite un tubo di
gomme che ci procurava tante dolore e, alcune volte, anche delle ferite.
Personalmente, all'interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che un migrante
è deceduto a causa della fame. Era malnutrito e nessuno prestava a lui la necessaria
assistenza. Ho visto, anche, tanti altri migranti ammalati che non venivano sottoposti
alle cure necessarie. Ho visto che un carceriere, tale l'egiziano, una
volta, ha sparato e colpito alle gambe un nigeriano, colpevole di aver preso un pezzo
di pane. Ho avuto modo di vedere che, tante volte, nel corso della giornata, le donne
venivano prelevate dai carcerieri per essere violentate ... Da questa prigione si usciva
solamente se si pagava il riscatto. Chi non pagava, al fine di sollecitare il pagamento,
veniva ripetutamente picchiato e torturato. Io, per essere liberato, ho pagato 4500
dinari libici, al fratello di "Le condizioni di vita all'interno
di questa prigione era durissime. Io non sono stata oggetto di violenza da parte dei
carcerieri, anche se ho avuto modo di sentire che diversi migranti sono stati picchiati.
Ho visto che tanti migranti malati non venivano curati. Non so se poi gli stessi siano
deceduti o meno. Noi donne eravamo messe in disparte. Alla fine, io e mio marito,
siamo usciti dal carcere perché abbiamo pagato il riscatto al "direttore della
prigione", un pachistano del quale non so il nome. I migranti per poter uscire dalla
prigione devono per forza pagare il riscatto").

L'associazione conta, pertanto, su mezzi (telefoni cellulari, armi, provvigioni)
e su una pluralità di uomini, aventi ruoli specifici (sorveglianza, vettovagliamento,
torture, richieste di riscatto).

Il gruppo è, infatti, costituito secondo uno schema organizzativo con una
precisa suddivisione di mansioni tra i vari partecipi.

In particolare, la partecipazione associativa degli odierni imputati veniva
delineata con significativa comunanza di toni da parte dei propalanti i quali, oltre a

riconoscere con certezza in
tre tra i più crudeli carcerieri, sia in fotografia che di persona (nella specie, come
evidenziato nelle pagine che precedono, veniva riconosciuto da
tutti i testimoni, tranne che però sottolineava di non avere avuto contatti
con le guardie della "sezione maschile" veniva riconosciuto da

veniva riconosciuto da
in sede di individuazione fotografica
in sede di ricognizione personale), ne
ricostruivano i differenti compiti all'interno della compagine criminale.

Il , a tutti noto con il soprannome di è descritto come il vice di
che si occupava della vigilanza armata sui reclusi e infliggeva loro torture;
inoltre, in quanto uomo di fiducia dal capo, curava la gestione dei riscatti, detenendo
il telefono utilizzato per metterli in contatto con i familiari (*"era un carceriere
presso l'ex base militare di Zawyia, dove io sono stato imprigionato; questo uomo è
della Guinea Conakry; egli era il vice, insieme a del capo della prigione,*

*l'egiziano; questo giovane era molto cattivo; era armato con dei bastoni
con il quale picchiava, senza pietà, noi migranti; io personalmente a causa delle botte
che costui mi ha dato, in più occasioni, ho subito delle lesioni ancora visibili sul mio
corpo e precisamente all'altezza del fianco dx e in testa; proprio per la fiducia che il
capo del carcere aveva in lui, questo uomo era solito avere le chiavi della prigione;
era soprannominato come il noto giocatore di calcio"; "il carceriere
guineano che si trovava presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta con
il soprannome di "; questa persona lavorava per il capo ed è un
suo fedelissimo; egli si occupava della vigilanza ed era armato di fucile; minacciava
e torturava noi migranti e decideva, poiché godeva della fiducia di , chi di
noi poteva uscire dal carcere, in quanto si occupava della riscossione dei riscatti
richiesti, ai nostri parenti, in cambio della nostra liberazione; anche se a me non mi
ha mai picchiato e/o torturato ho avuto modo di vedere che il predetto ha
picchiato e/o torturato tanti altri migranti incarcerati presso quella struttura,
era uno che dava ordini anche agli altri carcerieri che lo rispettavano e lo temevano,*

in quanto sapevano che era un fedelissimo di _____ egli conosce tutto su _____
ed è in grado di svelare tutti gli scenari possibili su _____ comprese le connessioni
con i trafficanti di esseri umani”; _____ “un migrante, chiamato “ _____
il quale parla il francese; egli aveva le chiavi delle stanze in cui noi eravamo rinchiusi,
ci portava da mangiare e ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i
nostri parenti per definire le modalità del pagamento del nostro riscatto, in cambio
della nostra liberazione; egli è magro ed ha le gambe ad arco; ricordo che, ‘
nell’ultimo periodo della mia prigionia, è andato in contrasto con il boss _____ a
causa dei metodi violenti che lo stesso utilizzava verso noi migranti”, aggiungendo in
sede di riconoscimento fotografico che il _____ era “il carceriere che si trovava
presso il carcere di Zawyia; egli è la persona, che parlava in lingua francese,
conosciuta con il soprannome di _____”; questa persona lavorava per il boss _____
egli si occupava della vigilanza. Di dare da mangiare a noi prigionieri,
aveva le chiavi delle stanza in cui noi eravamo rinchiusi, ci forniva il cellulare con il
quale potevamo contattare i nostri parenti per sollecitare a pagare il denaro del
riscatto”; _____ “egli è la persona conosciuta da me e da altri migranti con il
soprannome di _____”; egli collaborava con il carcerier pakistano, vice di _____
“c’era tale _____ della Guinea Bissau; io non sono
stato mai picchiato da lui, anche se ho visto che ha picchiato tanti altri migranti; egli
era armato di pistola”, riconoscendolo anche in sede di riconoscimento fotografico
“come il carceriere della Guinea Bissau, che era presso il carcere di Zawyia gestito
dal boss “_____”. Egli era armato e picchiava i migranti. Era conosciuto con il
soprannome di _____

_____ erano indicati come due delle guardie
aduse a percuotere i prigionieri aduse a picchiare i prigionieri.

Nella specie con riferimento a _____ affermava che era “un
carceriere dell’ex base militare di Zawyia, dove io sono stato prigioniero; egli è un
uomo di fiducia dell’altro carceriere _____ erano sempre insieme ... era
spregiudicato, in quanto picchiava tutti i prigionieri e li torturava, frustandoli con i
cavi elettrici; li bastonava servendosi di tubi in gomma’ _____ riferiva come
fosse “anch’egli carceriere agli ordini di _____ in sede di

ricognizione personale in incidente probatorio, lo additava anche come responsabile della cucina e aggiungeva, in sede di deposizione che, in caso di proteste da parte dei prigionieri, faceva intervenire le altre guardie per sedare con la violenza ogni ribellione e aveva il compito di liberare coloro che avessero pagato _____ confermava che il suo ruolo di “picchiatore” e di responsabile della cucina (*“Preciso che l'uomo raffigurato nella foto nr.39 si occupava di cucinare i pasti”*).

In ordine al ruolo svolto da _____ lo individuavano come uno dei carcerieri più spietati e violenti _____ *“è proprio da me indicato nel corso delle mie escussioni come il sudanese; egli è un carceriere, un guardiano della prigione dell'ex base militare di Zawyia; è molto spediudicato e violento; era solito torturare e picchiare noi migranti, con cavi elettrici, tubi di gomma, a pugni e a calci; era solito picchiare continuamente, anche per ore, il migrante di turno, il quale, anche il giorno successivo veniva nuovamente picchiato; di notte era solito portare il fucile mitragliatore”*; _____ (poi identificato in _____) *è in Italia, forse nella città di Messina. Preciso che _____ con il fucile, che aveva sempre al seguito, mi ha colpito più volte procurandomi lesioni e dolore. In un occasione, con il calcio del fucile, mi ha spaccato un dente. Mi ha anche colpito in testa e in varie parti del corpo.*

_____ in sede di incidente probatorio dichiaravano, altresì, che tra i suoi compiti vi era la gestione dei prigionieri, cui portava il cibo, e la loro vigilanza durante i pasti.

Tutti gli imputati hanno agito nella assoluta consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e del suo programma criminoso di talchè, pur non avendo commesso tutti i reati-fine, devono ritenersi, in ragione della loro appartenenza all'associazione nelle vesti di carcerieri, sequestratori e torturatori, pienamente partecipi del sodalizio criminoso radicato a Zawyia (Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 8092/14: *“l'assoluzione relativa a reati scopo non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo, atteso che per la configurazione*

¹ Con riferimento all'imputato Ashuia, la circostanza da questo a più riprese allegata per cui non sarebbe di nazionalità egiziana, ma libica, deve ritenersi, in assenza di riscontri indimostrata, a fronte di quanto dallo stesso dichiarato in sede di prima identificazione.

di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione"; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 19702/10: "l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati- fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma").

Alla luce dell'articolato compendio probatorio in atti deve, pertanto, ritenersi dimostrata la sussistenza di un'organizzazione criminale strutturata in modo verticistico, secondo procedure e metodi sperimentati e seriali, dedita al sequestro di persone a scopo estorsivo con l'impiego della tortura, nonché in ordine alla organica partecipazione alla stessa da parte di tutti gli imputati.

§6.2 Quanto alla contestazione del delitto di tortura², occorre premettere che l'art. 613 bis c.p., introdotto con la recente legge n. 110/2017, punisce, con previsione

² Il delitto di tortura, già richiamato dalla Convenzione dell'ONU approvata a New York il 10 dicembre 1984 e riconosciuto all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, convenzione ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, è stato introdotto nel nostro sistema, con l'art.613-bis del c.p., attraverso la legge 14 luglio 2017, n. 110.

L'introduzione nel codice penale del delitto di tortura dà attuazione, infatti, nell'ordinamento italiano alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), adottata nel 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Ris. n. 39/46 e resa esecutiva in Italia con L. 3.11.1988, n. 498. L'approvazione dell'art. 613 bis è stata preceduta da un lungo dibattito dottrinale e parlamentare in ordine all'opportunità, ma soprattutto alle modalità di introduzione di una specifica incriminazione dei fatti di tortura.

Va in proposito ricordato, infatti, che plurime fonti internazionali richiedevano all'Italia l'espressa incriminazione del delitto di tortura. Tra queste si possono ricordare le raccomandazioni del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite e del Comitato per la prevenzione e la repressione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT), nonché il contenuto dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, ratificato con L. 12.7.1999, n. 232 (sugli obblighi internazionali d'incriminazione della tortura si rinvia per tutti a MARCHESI, *L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura*, in *RDIn*, 1999, 463 ss.; LANZA, *Obblighi internazionali d'incriminazione penale della tortura ed ordinamento interno*, in *IP*, 2011, 738 ss.).

La Corte europea dei diritti dell'uomo, inoltre, ha più volte condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, evidenziando la ritenuta inadeguatezza dell'ordinamento penale italiano nel punire i fatti qualificabili come tortura. Vengono, in particolare, in rilievo le sentenze C. eur., Sez. IV, 7.4.2015, Cestaro c. Italia e, da ultimo, C. eur., Sez. I, 22.6.2017, Bartesaghi Gallo c. Italia, che hanno entrambe dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione ai fatti commessi all'interno della scuola Diaz-Pertini in occasione del G8 di Genova, nella notte del 21.7.2001.

A fronte di tale quadro sovranazionale, nel nostro ordinamento è stata dapprima introdotta l'incriminazione dei fatti di tortura nel codice penale militare di guerra (art. 185 bis c.p.m.g., introdotto dalla L. 31.1.2002, n. 6, di conversione del D.L. 1.12.2001, n. 421) e, successivamente, sancito il divieto di commercio di strumenti utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti inumani o degradanti (D.Lgs. 12.1.2007, n. 11, che ha dato esecuzione al Reg. (CE) 27.6.2005, n. 1236/2005, adottato dal Consiglio dell'Unione Europea in data 27.6.2005), ma mancava del tutto l'espressa incriminazione, nel codice penale, del delitto di tortura. Tali fatti erano riconducibili alle fattispecie delittuose previste nel Titolo XII del codice, sui delitti contro la persona.

di condotte alternative, l'utilizzo di violenze o minacce gravi o l'agere crudele che cagionino alla vittima acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.

Quanto al soggetto attivo e passivo del reato, si richiede che il fatto sia commesso in danno di persona privata della libertà personale o che sia stata affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del soggetto agente ovvero, ancora, che si trovi in situazione di minorata difesa.

Il fatto deve, infine, essere commesso mediante più condotte ovvero deve comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Così delineata la fattispecie oggetto di imputazione, dalla ricostruzione della prigionia fornita dai testimoni emerge con patente evidenza la responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato loro contestato al capo b) della rubrica.

Tutti i propalanti hanno, infatti, descritto con drammatica convergenza di accenti il trattamento disumano e umiliante per la loro dignità subito nel corso della reclusione all'interno dell'ex base militare di Zawya, privati del minimo necessario per la loro sussistenza, costretti a bere acqua non potabile, vittime di reiterate e costanti violenze fisiche (consistenti in sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche) e ripetute gravi minacce gravi, poste in essere con l'uso delle armi o con pestaggi a scopo dimostrativo, abbandonati in totale assenza di cure mediche per le malattie contratte o le gravi lesioni riportate in stato di prigionia, sicché era frequente che i detenuti morissero in seguito alle violenze subite.

Sotto tale profilo tristemente emblematico è il racconto del teste *"Posso dire che durante la mia permanenza all'interno di quella struttura, a causa delle mie rimostranze contro la mia ingiusta detenzione, sono stato più volte picchiato. Ho subito delle vere e proprie torture che mi hanno lasciato delle cicatrici sul mio corpo. Specifico che sono stato frustato tramite fili elettrici. Altre volte preso a bastonate, anche in testa. Al mio pestaggio, avvenuto in diverse occasioni, hanno partecipato, il*

Per quanto concerne, invece, l'introduzione nel codice penale del delitto di tortura, l'iter parlamentare che ha condotto all'approvazione della L. 14.7.2017, n. 110 è stato assai lungo e dibattuto. Il disegno di legge originario è stato approvato in prima lettura al Senato il 5.3.2014, successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 9.4.2015, ulteriormente modificato dal Senato il 17.5.2017 e definitivamente approvato il 5.7.2017 (C.2168-B).

capo egiziano un gambiano e il sudanese del quale non so il nome”) che riferiva anche del brutale omicidio di tre prigionieri sudanesi che avevano “osato” dolersi dell’operato delle guardie (“Ricordo, ancora, al fine di dimostrare il modo spietato con cui veniva gestita tale prigionia, che un giorno tre sudanesi, dopo essersi lamentati con l’OIM in ordine all’operato delle guardie, sono stati ammazzati a botte da parte di il sudanese. Io non ho assistito all’episodio ho sentito, per tutta la notte le grida di dolore dei tre migranti, sottoposti alle continue angherie da parte della guardie. Dopo quella occasione non ho avuto modo di vedere più i tre ragazzi sudanesi, mentre ho avuto modo di sentire i commenti di alcuni gambiani che discutevano della uccisione dei tre migranti”).

Di analogo tenore sono i racconti degli altri propalanti (“Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione ... In caso contrario erano botte e torture”; “... Ho avuto modo di vedere che i predetti carcerieri erano soliti picchiare noi migranti tramite bastoni di ferro e legno, pugni e pedate ... Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da l’egiziano. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione ... Ovviamente, chi non pagava o, comunque ritardava nel pagamento, veniva torturato”; “Le violenze nei nostri confronti erano quotidiane”; : “Tutti noi migranti venivamo spesso picchiati, anche duramente. Se sbaglia uno, venivamo picchiati tutti, in modo tale da dare un chiaro esempio a tutti. Io sono stato picchiato più volte, anche senza alcun motivo apparente. Noi migranti venivamo picchiati tramite un tubo di gomme che ci procurava tante dolore e, alcune volte, anche delle ferite. Personalmente, all’interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che un migrante è deceduto a causa della fame. Era malnutrito e nessuno prestava a lui la necessaria assistenza. Ho visto, anche, tanti altri migranti ammalati che non venivano sottoposti alle cure necessarie. Ho visto che un carceriere, tale l’egiziano, una volta, ha sparato e colpito alle gambe un nigeriano, colpevole di aver preso un pezzo di pane. Ho avuto modo di vedere che, tante volte, nel corso della giornata, le donne venivano prelevate dai

carcerieri per essere violentate ... Chi non pagava, al fine di sollecitare il pagamento, veniva ripetutamente picchiato e torturato. Io, per essere liberato, ho pagato 4500 dinari libici, al fratello di ...ho avuto modo di sentire che diversi migranti sono stati picchiati. Ho visto che tanti migranti malati non venivano curati. Non so se poi gli stessi siano deceduti o meno... ”).

Ciò posto, in ragione del tenore e della piena convergenza del narrato delle vittime, nessun dubbio residua sulla piena integrazione del delitto, posto in essere quasi quotidianamente nella ex base militare, e sul concorso, morale e materiale da parte di tutti gli odierni imputati.

§6.3 Parimenti sussistenti devono ritenersi i presupposti del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo c) della rubrica.

A tale riguardo mette conto evidenziare che per giurisprudenza costante *“elemento fondante del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è la mercificazione della persona umana, ossia la strumentalizzazione della stessa in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente”* (ex plurimis, Cass. Pen., sez. V, sent. n.14673/19).

Sul punto le concordi dichiarazioni rese dai migranti sentiti nell'ambito del presente procedimento appaiono trancianti.

Tutti i proponenti affermano, infatti, che finalità primaria dell'associazione era proprio quella di indurre i familiari dei prigionieri a pagare il riscatto in denaro per porre fine alla detenzione e alle atrocità subite dai loro congiunti, sicchè il versamento di tali somme si configurava come vero e proprio prezzo della liberazione.

In tale senso netta è l'affermazione di *“I migranti per poter uscire dalla prigione devono per forza pagare il riscatto”*.

In questa prospettiva la privazione della libertà personale era all'evidenza strumentale a ottenere l'ingiusto profitto rappresentato dalla corresponsione di un "dazio" da parte dei parenti, in tal modo ponendo in essere una vera e propria mercificazione della persona rispetto al fine di lucro dell'organizzazione; mercificazione che si spingeva sino alla tortura, utilizzata come mezzo di pressione psicologica per accelerare il pagamento (*“Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi*

dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione ... In caso contrario erano botte e torture").

A fronte di un siffatto quadro probatorio la prospettazione accusatoria non può ritenersi in alcun modo inficiata dalla tesi difensiva per cui l'agire dei carcerieri non sarebbe riconducibile a logiche criminali, bensì rientrerebbe nella "politica" di gestione dei migranti praticata dal governo libico attraverso l'istituzione di "centri di detenzione" per i clandestini gestiti dalla polizia militare locale, ragione per cui il preteso pagamento di somme di denaro non rappresenterebbe un riscatto, ma una sorta di "cauzione".

L'argomentazione non convince, ma si scontra, piuttosto, con le modalità di gestione della prigionia descritte dai testimoni.

Anche volendo, infatti, accedere alla tesi per cui il campo in questione fosse in parte militarizzato (depongono in tal senso la prossimità a una base militare in attività e la presenza di militari nell'area indicata da alcuni dei propalanti), *il modus operandi* dell'organizzazione depone inequivocabilmente nel senso della illegittima strumentalizzazione dell'imprigionamento, prima, e della detenzione poi, al fine di ottenere il pagamento di somme di denaro che, per le circostanze in cui veniva ottenuto (con la tortura e la minaccia), si atteggiava a vero e proprio prezzo della liberazione.

In altri termini, la privazione della libertà personale, anche eseguita su base legale (assunto questo, è bene evidenziare, indimostrato nella vicenda oggetto della presente disamina, in quanto configgente con il narrato dei testimoni che raccontano, invece, di essere stati rapiti o venduti all'organizzazione), assume valenza illegittima nel momento in cui, come emblematicamente avvenuto nel caso di specie, la liberazione viene subordinata al conseguimento da parte del soggetto attivo del reato di un profitto indebito rappresentato dal pagamento di un riscatto estorto con la violenza.

Al fine di graduare la risposta sanzionatoria al formulato giudizio di responsabilità occorre premettere che gli imputati non sono meritevoli della concessione di attenuanti generiche invocate dalle difese.

Non sembra inopportuno rimarcare come i fatti per i quali si procede si connotino per speciale gravità.

Deve, al riguardo, ricordarsi come, attraverso la previsione normativa di cui all'art. 62 bis c.p., il legislatore abbia conferito all'organo giudicante il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli già enumerati nell'ambito della previsione normativa dell'art. 133 c.p., "quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale *rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla "quantità", oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge*" (in tal senso, Cass. Pen. sez. II, 6 marzo 1992), al fine di garantire "un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 comma 3 Cost., di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale" (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 10 aprile 1995).

E' indiscutibile che quanto evidenziato nel precedente paragrafo in merito alla non comune gravità dei fatti si ponga in termini radicalmente ostativi all'accoglimento della richiesta.

Per contro, nessun particolare tratto positivo possa cogliersi nella complessiva condotta tenuta dagli imputati che consenta di ritenere gli stessi meritevoli di una particolare benevolenza.

Piuttosto desta severissimo allarme la circostanza che gli stessi si siano macchiati di un così odioso reato, sfruttando la disperazione altrui per trarne un profitto personale.

Ciò premesso, nel procedere alla commisurazione della pena, tenute in debito conto tutte le considerazioni concernenti le singole condotte - quali sono state compiute nelle pagine che precedono - e valutate le circostanze tutte di cui all'art. 133 c.p., questo Giudice ritiene pena congrua quella di anni venti di reclusione, così determinata: pena base, ritenuta la continuazione tra tutti i reati in contestazione e

individuato il delitto più grave in quello contestato al capo c) della rubrica, anni ventotto di reclusione, aumentata per la continuazione di complessivi anni due di reclusione, in ridotta di un terzo per effetto della scelta del rito.

All'affermazione di responsabilità penale consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Gli imputati vanno, infine, dichiarati in stato di interdizione legale e interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.

Deve, altresì, disporsi la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p., si dispone che la motivazione della sentenza sia depositata entro giorni novanta dalla pronuncia.

Ai sensi dell'art 304, comma secondo, c.p.p. si dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il termine di deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli art. 442, 533 e 535 c.p.p.

Dichiara

colpevoli dei reati loro ascritti e li condanna ciascuno alla pena di anni venti di reclusione, così ridotta per effetto della scelta del rito.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 28, 29 e 32 c.p.

Dichiara

in stato di

interdizione legale, nonché interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.

Dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304, comma secondo, c.p.p.

Dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il termine di deposito della motivazione.

Messina, 28 maggio 2020

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Melania Messina



IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
(D.ssa Tiziana Leanza)

Dep. im data 25.08.2020
Messina